

ANNUARIO ADIM 2023

Raccolta di scritti di diritto dell'immigrazione

A cura di

Giampiero Cassola - Giulia Del Turco
Federica Passarini - Mario Savino - Michela Tuozzo

Editoriale Scientifica

ADiM
Accademia Diritto e Migrazioni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Questo volume è stato realizzato con il contributo economico del progetto PRIN 2022 “Legal Pathways for Refugees in the Euro-Mediterranean Context: The Feasibility of Processing Asylum Claims outside the EU” (EUROPATHWAYS - CUP J53D23005740006). L’iniziativa è promossa dall’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM), rete scientifica che riunisce studiosi italiani e stranieri impegnati in attività ricerca e formazione in materia di immigrazione.



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell’Università
e della Ricerca



ItaliaDomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Int:ME
International Migration in Europe



Tutti i diritti sono riservati

© Editoriale Scientifica srl 2024
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
979-12-235-0052-1

<i>Introduzione</i>	9
---------------------	---

PARTE I
LE TENDENZE EUROPEE E INTERNAZIONALI

L'APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO

MARIO SAVINO, Il rilancio del Patto UE sulla migrazione e l'asilo: perché l'Italia ha messo d'accordo (quasi) tutti gli Stati membri	19
DANIELA VITIELLO, L'ultimo atto: il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è (quasi) legge	27

LA PROCEDURA DI FRONTIERA:

VERSO UNA DETENZIONE SU LARGA SCALA DEI RICHIEDENTI ASILO

VIRGINIA PASSALACQUA, La nuova procedura di frontiera e il trattenimento del richiedente asilo: profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione	43
MARIO SAVINO, Procedura di frontiera e alternative al trattenimento dei richiedenti asilo: il decreto ministeriale sulla garanzia finanziaria è legittimo?	51
MARIO SAVINO, Ancora su procedura di frontiera e misura alternativa della garanzia finanziaria: i limiti dell'approccio del Tribunale di Catania	59

LA PROCEDURA DI FRONTIERA:

VERSO UNA DETENZIONE SU LARGA SCALA DEI RICHIEDENTI ASILO?

MARIO SAVINO, FLAVIO VALERIO VIRZÌ, Il protocollo tra Italia e Albania in materia migratoria: prime riflessioni sui profili dell'extraterritorialità	71
MARIO SAVINO, La legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania: tre problemi di sostenibilità giuridica e amministrativa	83
ANNA LIGUORI, Storica sentenza della Corte suprema sull'accordo Regno Unito-Ruanda	95

I MIGRANTI TRA RESPINGIMENTI E STRUMENTALIZZAZIONI

MIGUEL A. ACOSTA SÁNCHEZ, Migration Flows as an Instrument of Political Pressure: The Case of Morocco	105
FRANCESCA ROMANA PARTIPILO, Push-backs and International Law Violations at Greek Borders	113
KAMILLA GALICZ, Un nuovo capitolo sull'incompatibilità in materia di asilo: la normativa emergenziale ungherese davanti alla Corte di Giustizia	121
CHIARA RAUCEA, Refusal of Entry or Return? The CJEU's Ambiguous Conclusions in <i>Adde and Others</i>	129

IL SOCCORSO IN MARE TRA ESIGENZE UMANITARIE E DI POLIZIA

CARMELO DANISI, What Role for the Convention against Enforced Disappearance in Times of Migrant Shipwrecks in Europe?	143
FRANCESCA DE VITTOR, Controllo dell'immigrazione irregolare o soccorso a naufraghi? Sulla compatibilità con gli obblighi in materia di soccorso della classificazione di eventi SAR come operazioni di polizia	155
LETIZIA VALENTINA LO GIUDICE, Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e <i>smuggling</i> : l'anomalia ermeneutica dello scafista passeggero	163
MICHELA TUOZZO, Le nuove regole del soccorso in mare: quale coerenza tra mezzo e fine?	171
FRANCESCA ROMANA PARTIPILO, The Sea Watch Case Before the European Court of Justice: Is There a Difference Between Occasional and Systematic SAR Activities?	177
FILOMENA PISCONTI, Definizione di "Place of Safety" nella materia dei soccorsi in mare: siamo di fronte a una svolta interpretativa? Brevi riflessioni a partire dalla sentenza del tar Lazio sez. III, 19 giugno 2023, n. 10402	185

LA DIGITALIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI

MARCO GERBAUDO, The Solidarity Platform: Re-designing Operational Cooperation within the EU Migration Policy	195
OLIMPIA GIULIANA LODDO, ANDREA ADDIS, Tre funzioni dell'IA nella gestione dei flussi migratori	205
ERIK LONGO, Il possibile impatto dell'AI Act sull'immigrazione: iniziamo a discuterne	215

FRANCESCA TASSINARI, The Role of EU-LISA in the Implementation of the Interoperability Framework	223
--	-----

PARTE II LE SCELTE POLITICHE NAZIONALI

LA RESTRIZIONE DELL'ASILO

MAURIZIO AMBROSINI, Le tre politiche migratorie del governo Meloni	235
SALVATORE CURRERI, L'oscillazione del pendolo, ovvero delle restrizioni della protezione speciale dopo la conversione del decreto legge n. 20/2024 (c.d. Cutro)	243
GIULIA MENTASTI, "Decreto Cutro": gli ultimi sviluppi della normativa in tema di immigrazione	249
ELISA CAVASINO, Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia in "emergenza sistemica"?	257

IL RILANCIO DELLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA

ELENA VALENTINI, Il trattenimento in Italia, tra passato, presente e futuro: verso un ricorso massiccio alla detenzione amministrativa?	267
ROBERTO CHERCHI, Il trattenimento dello straniero nei c.p.r. secondo il decreto-legge 124/2023, o di come valorizzare le <i>worst practices</i>	275
ELEONORA CELORIA, La detenzione del richiedente asilo tra diritto simbolico e tutele effettive	285

L'ACCESSO DEI MIGRANTI AL LAVORO

MADIA D'ONGHIA, CLAUDIO DE MARTINO, Lavoro e immigrazione: una nuova stagione nella regolamentazione dei flussi di ingresso?	297
ROBERTO CHERCHI, Il "decreto Cutro" tra domanda di forza lavoro e insofferenza per i diritti fondamentali	303
CLAUDIO DE MARTINO, Il primo decreto flussi del Governo Meloni tra (poche) novità e (molte) conferme	311

LA DIFFICILE INTEGRAZIONE

BARBARA GIOVANNA BELLO, Perspective on “Second Generations” in Today’s Italy: To Be or not to Be a Citizen?	321
PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA, Sull’iscrizione anagrafica e sulla registrazione dei dati di stato civile dei familiari del protetto internazionale	329
GIANLUCA MARCANTOGNINI, Certificato di residenza anagrafica e conversione o rinnovo del permesso di soggiorno	337
ALESSIO CARACCILO, I “nuovi” requisiti per l’accesso degli stranieri extra-UE all’assegno di inclusione	343
MICHELA GIACHETTI FANTINI, Il diritto al pediatra di libera scelta dei minori stranieri irregolari: un traguardo importante per la tutela della salute di ogni bambino	351
PAOLO IAFRATE, La conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati neomaggiorenni a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 50/2023	361
FEDERICO ORSO, L’apertura di corridoi umanitari verso l’Italia. Opportunità e problemi	369

PARTE III

IL SISTEMA DI TUTELA TRA RESISTENZA E ARRETRAMENTI

LA RIDUZIONE DEGLI AUTOMATISMI

LETIZIA VALENTINA LO GIUDICE, Immigrazione e stupefacenti: dalla Consulta il richiamo a ragionevolezza e proporzionalità	389
ANDREA DE PETRIS, Germania: la riduzione automatica dei sussidi per i richiedenti asilo è incostituzionale	397

IL TRATTENIMENTO ALL’INGRESSO E L’APPROCCIO HOTSPOT

ADELE DEL GUERCIO, Trattenimento arbitrario e violazione dei diritti umani nell’hotspot di Lampedusa. C’è ancora un giudice a Strasburgo	407
CATERINA DRIGO, La detenzione arbitraria dei migranti nell’hotspot di Lampedusa. Da <i>Kblaifia et al c. Italia</i> a <i>J.a. c. Italia: a never ending story</i>	417
FRANCESCO LUIGI GATTA, La periferia del diritto. Hotspot, zone di transito e centri di trattenimento in frontiera: diritti negati alle porte d’Europa	427

MARILÙ PORCHIA, Condizioni di detenzione e respingimenti collettivi: l'hot-spot di Lampedusa al vaglio della Corte EDU	435
FRANCESCA RONDINE, Al di là della frontiera: la Corte EDU condanna nuovamente l'Italia per il trattamento dei migranti irregolari durante la "crisi" del 2015	443
FRANCESCA RONDINE, <i>H.N. c. Ungheria</i> : la corte EDU ritorna sul trattamento dei richiedenti asilo in occasione del loro ingresso sul territorio	451

LE GARANZIE PROCEDURALI

FLAVIO VALERIO VIRZI, La Corte EDU nel caso <i>Poklikayew</i> : le garanzie procedurali dello straniero dinanzi al segreto per ragioni di sicurezza nazionale	461
MARCO MAGRI, Il diniego di atti autorizzatori in materia migratoria: la rilevanza delle sopravvenienze	469
LAURA PERGOLIZZI, Termine di impugnazione ed efficacia del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale	477
STEFANIA DALL'OGGIO, Sì alla conversione in lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto direttamente al Questore	487
CRISTIANA LAURI, Itinerari della giurisprudenza amministrativa in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo	493
LORENZO BERNARDINI, Una sentenza non tradotta, un "pregiudizio effettivo" non dimostrato: verso la relativizzazione dell'assistenza linguistica?	501

LE ALTRE FORME DI TUTELA

GIORGIA BALDI, Gendering the Shamima Begum case: "Jihadi brides" and the victim/perpetrator dichotomy	511
ILARIA NIGRO, Riconoscimento dello status di rifugiato alle donne vittime di tratta	519
MARILÙ PORCHIA, La fine del <i>délit de solidarité</i> ? Il Tribunale di Bologna rimette alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla criminalizzazione del favoreggiamento dell'ingresso irregolare di stranieri	529
FRANCESCA TASSINARI, Il rifiuto di (re)ingresso in frontiera dei soggiornanti di lungo periodo in Italia	537
FRANCESCO LUIGI GATTA, La banalità dell'espulsione: il nuovo Comitato <i>ad hoc</i> sull'immigrazione istituito dalla Corte EDU	543

AL DI LÀ DELLA FRONTIERA:
LA CORTE EDU CONDANNA NUOVAMENTE L'ITALIA
PER IL TRATTAMENTO DEI MIGRANTI IRREGOLARI
DURANTE LA "CRISI" DEL 2015

Francesca Rondine*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I fatti origine della causa e la sentenza della Corte EDU. – 3. La violazione dell'art. 3 CEDU: gestire le migrazioni o punire la mobilità? – 4. La violazione dell'art. 5 CEDU, ovvero, i mille volti della privazione della libertà personale dei migranti irregolari.

1. *Introduzione*

Con i due casi in commento, la Corte si esprime su un particolare fenomeno che ha caratterizzato negli ultimi anni la gestione delle migrazioni, in particolare nel 2015 a seguito della c.d. "crisi migratoria": quello che vede i migranti in arrivo alla frontiera trasferiti da un punto del paese all'altro a seconda delle esigenze delle autorità, quali ad esempio, l'identificazione e l'allontanamento. Gli spostamenti sarebbero stati motivati, *illo tempore*, dalla necessità di alleggerire la pressione alle frontiere e nelle zone di confine.

I fatti contestati si svolgevano in diversi punti della penisola e riguardavano, nel primo caso¹, l'arresto dei ricorrenti, il loro trasferimento da Ventimiglia presso l'hotspot di Taranto, nonché, infine, il tentato respingimento e le relative modalità di implementazione, di cui si darà conto in seguito. Nel secondo caso², i ricorrenti contestavano invece l'avvenuto respingimento, condotto, a loro parere, in assenza di una valutazione adeguata dei rischi che essi avrebbero corso in caso di rientro in Sudan.

2. *I fatti origine della causa e la sentenza della Corte*

I ricorrenti sono nove cittadini sudanesi giunti in Italia via mare. Nel primo caso, trattasi di un gruppo di quattro persone, transitate in vari punti della costa italiana. Nel secondo caso, il gruppo è composto da cinque ricorrenti, condotti in Italia a seguito di salvataggio in mare da parte della marina italia-

* Assegnista di ricerca in diritto internazionale, Università degli Studi di Napoli l'Orientale.

¹ Corte Edu, sentenza del 16 novembre 2023, *A.E. e T.B. c. Italia*, ric. n. 18911/17, 18959/17.

² Corte Edu, sentenza del 16 novembre 2023, *W.A. et al c. Italia*, ric. n. 18787/17.

na. Alcuni componenti del gruppo erano passati attraverso diversi hotspot e tutti e 9 i ricorrenti erano stati poi trasferiti a Ventimiglia presso il centro della Croce Rossa ivi operante.

I ricorrenti del primo caso riferiscono che tra il 17 e il 19 agosto, giunti a Ventimiglia, le autorità li hanno arrestati e forzatamente condotti presso una stazione di polizia, dove sono stati perquisiti e costretti a denudarsi, stato in cui sono rimasti per circa 10 minuti, fino a che non sono stati fotosegnalati e costretti a lasciare le impronte digitali. In seguito, le autorità li hanno fatti salire su un bus, senza fornire loro dettagli e informazioni circa il luogo verso il quale erano diretti, né il motivo del viaggio e della privazione della libertà personale cui erano sottoposti. Scesi dal bus dopo diverse ore di viaggio, i ricorrenti hanno realizzato di trovarsi a Taranto. Qui giunti, sono stati poi trasferiti presso l'hotspot della città e alcuni giorni dopo hanno ricevuto un rifiuto di ingresso. Il giorno seguente la notifica del provvedimento, il gruppo è stato nuovamente trasferito a Ventimiglia e, infine, presso l'aeroporto di Torino, dal quale avrebbero dovuto essere rimpatriati verso il Sudan. Tuttavia, non essendovi posti sufficienti sull'aeromobile, l'allontanamento è stato rimandato e i ricorrenti sono stati nuovamente trasferiti, questa volta presso il CIE di Torino, sulla base di un decreto questorile che ne ordinava il trattenimento. Dei quattro ricorrenti, uno dichiara di essere stato sottoposto a un nuovo tentativo di allontanamento, parimenti fallito. Egli, infatti, ha opposto resistenza alla misura, e per tale ragione dichiara di essere stato malmenato dalle autorità e di aver ricevuto dei colpi al viso e allo stomaco. In seguito, il ricorrente sarebbe stato legato e costretto sull'aeromobile, ma il pilota si sarebbe rifiutato di trasportarlo in ragione del suo stato di agitazione. Sarebbe stato così nuovamente trasferito presso il CIE di Torino. Tutti e quattro i ricorrenti del primo caso hanno in seguito ottenuto la protezione internazionale in Italia.

Quanto al secondo caso, i ricorrenti facevano parte invece del gruppo di persone rimpatriate attraverso il summenzionato aereo. Nello specifico, essi lamentavano di non essere mai stati informati della possibilità di fare richiesta di protezione internazionale.

I ricorrenti di entrambi i casi ritenevano che l'Italia non avesse sufficientemente valutato il rischio di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rientro in Sudan. I ricorrenti del primo caso, inoltre, sollevavano una violazione dell'art. 3 CEDU anche per le condizioni materiali del loro trattenimento presso l'hotspot di Taranto, così come quelle del loro arresto e degli svariati trasferimenti da e per Ventimiglia. Gli stessi sostenevano inoltre che l'Italia non avesse rispettato l'art. 5 CEDU, in quanto la loro privazione della libertà personale durante i trasferimenti e la permanenza presso

l'hotspot, sarebbe avvenuta in assenza di una chiara base legale e di un atto che ne indicasse le ragioni, quantomeno sino al loro trattenimento nel CIE di Torino.

Sotto il profilo dell'art. 3 CEDU in connessione al rischio di *refoulement*, la Corte rigetta le doglianze di 8 ricorrenti, accogliendone solamente una. Infatti, quanto al primo caso (A.E. e T.B.), tutti i ricorrenti avevano ottenuto la protezione internazionale, e non erano più, dunque, a rischio di subire trattamenti contrari alla norma. Quanto al secondo caso (W.A. et al), la Corte ritiene che quattro dei cinque ricorrenti non abbiano sufficientemente dimostrato e motivato il suddetto rischio. Quanto all'unico caso accolto (W.A.), la Corte conclude che non vi sia stata una violazione della norma. Risulta infatti dai resoconti delle vicende, e dai documenti allegati al ricorso, che, contrariamente a quanto da egli affermato, al ricorrente fosse stato chiesto in svariate occasioni se desiderasse presentare domanda di protezione, e che egli abbia sempre risposto negativamente. Il ricorrente, inoltre, non si sarebbe limitato a dichiarare di non desiderare la protezione, ma avrebbe anche sottolineato che intendeva solo transitare attraverso l'Italia e non stabilirsi nel paese. Egli avrebbe inoltre dichiarato di appartenere a un gruppo a rischio di persecuzione in Sudan solo al momento della presentazione del ricorso alla Corte EDU e non già dinanzi alle autorità italiane.

Quanto all'art. 3 CEDU in relazione alle condizioni materiali del trattenimento, nel primo caso la Corte accoglie le doglianze dei ricorrenti e ritiene che l'Italia abbia violato la disposizione. Infine, relativamente all'art. 5 CEDU, la Corte conclude che vi sia stata una violazione dell'art. 5(2) e (4) CEDU. Il commento si concentrerà sulle conclusioni della Corte nel caso A.E. e, in particolare, sulla violazione degli artt. 3 (in relazione alle condizioni materiali d'arresto dei ricorrenti) e 5 CEDU.

3. *La violazione dell'art. 3 CEDU: gestire le migrazioni o punire la mobilità?*

Il caso in commento restituisce una fotografia delle pratiche sviluppate attorno alla crisi migratoria del 2015, che ci permette di allargare lo sguardo oltre ciò che accadeva (e continua ad accadere) alla frontiera, e, dunque, per prima cosa, oltre le condizioni materiali all'interno degli hotspot, oggetto peraltro di numerose recenti decisioni della Corte EDU³.

Gli svariati trasferimenti cui i ricorrenti nel caso in commento sono stati

³ Corte Edu, sentenza del 30 marzo 2023, *J.A. e altri c. Italia*, ric. n. 21329/18.; sentenza del 19 ottobre 2023, *A.S. c. Italia*, ric. n. 20860/20; sentenza del 19 ottobre 2023, *M.A. c. Italia*, ric. n. 13110/18; sentenza del 19 ottobre 2023, *A.B. c. Italia*, ric. n. 13755/18.

sottoposti e le loro condizioni materiali, infatti, per quanto diffusi e noti in quel periodo, non sono mai stati oggetto di un ricorso alla Corte EDU⁴. Il governo italiano giustificava tali spostamenti con la necessità di alleggerire la pressione nelle zone di frontiera. La questione ci sembra tanto più rilevante in quanto tale pratica ci pare assimilabile a quella che attualmente prevede l'assegnazione, da parte delle autorità italiane, di porti di sbarco sempre più lontani rispetto al punto di salvataggio in mare, col fine, peraltro recentemente avallato dal TAR Lazio, di una più efficace gestione dell'ordine pubblico e di una maggiore e più equa distribuzione degli oneri derivanti dall'accoglienza dei migranti⁵. *In casu*, il trasferimento verso l'hotspot di Taranto, in particolare, sarebbe stato motivato dalla necessità di identificare i ricorrenti che, tuttavia, erano invero già stati fotosegnalati al loro arrivo e, nuovamente, presso la stazione di polizia di Ventimiglia. Come ipotizzato da alcuni, tale condotta parrebbe motivata da una sorta di "intento punitivo" verso il migrante irregolare, pulsione invero tradita in molteplici occasioni delle vicende in commento, come le "svestizioni forzate" e, ancora, la violenza fisica subita da uno dei ricorrenti nel tentativo di respingerlo⁶.

Invero, la ricostruzione delle vicende da parte della Corte, unita all'incapacità del governo italiano di fornire spiegazioni convincenti circa il ricorso a siffatte condotte, sembrerebbero tradire la prevalenza di tale aspetto "punitivo" su altri scopi. La Corte, in tal senso, ricorda che quando un soggetto si trova nella specifica condizione di essere sottoposto al potere delle autorità e in loro custodia, «any recourse to physical force which has not been made strictly necessary by the person's conduct diminishes human dignity and is in principle an infringement of the right set forth in Article 3 of the Convention»⁷. Per tali ragioni, qualunque atto delle autorità che causi una mortificazione della dignità dell'individuo si pone potenzialmente in contrasto con la norma.

Ora, il giudizio della Corte sul caso di specie alla luce di tali principi si esprime su due temi specifici: quello delle condizioni materiali dell'arresto dei ricorrenti e dei loro trasferimenti, e quello relativo alla tentata implementazione del respingimento del secondo ricorrente. Quanto al primo profilo, la Corte pone particolare enfasi su due elementi: la denudazione dei ricorrenti e il trattamento subito durante i trasferimenti. Sul primo punto, la Corte osserva

⁴ F. FERRI, *Guerra al desiderio migrante. Deportazioni da Ventimiglia e Como verso gli hotspot*, in *Meltingpot europa*, 17 agosto 2016.

⁵ TAR Lazio, sentenza del 19 giugno 2023, n. 10402/2023.

⁶ F. FERRI, *op. cit.*

⁷ *A.E. e T.B.*, cit., § 81.

che la richiesta di denudarsi, in ragione della sua invasività, può essere giustificata esclusivamente da ragioni medico-sanitarie. Essa richiama così la propria giurisprudenza, nel cui quadro ha stabilito che lo specifico atto di costringere una persona a denudarsi costituisce «such an invasive and potentially debasing measure that it should not be applied without a compelling reason»⁸. Similmente, in *Safi et al c. Grecia*, la Corte ha ritenuto che una tale condotta, in assenza di motivi di sicurezza imperativi, possa far insorgere «chez les détenus le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires», e che «Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui [...] peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus»⁹.

Nel caso di specie, non si ritiene, in primo luogo, che le autorità e il governo italiano avanzassero delle “*compelling reasons*” tali da motivare il ricorso a un tale trattamento. Inoltre, la Corte valorizza lo stato di intrinseca vulnerabilità dei ricorrenti, determinata dal fatto che essi si trovavano privati della loro libertà personale in custodia delle forze dell'ordine, stato che implica per se un «inevitable element of suffering and humiliation involved in custodial measures»¹⁰.

La Corte inquadra poi tale trattamento nel contesto più generale delle condizioni materiali nell'arco di tutto l'arresto e della sua durata, compresi i trasferimenti nei bus. Ebbene, per la Corte, durante tutto lo svolgimento dell'arresto, i ricorrenti sono stati sottoposti al «constant control exercised by the police and the climate of violence and threats, which must have also been a source of distress»¹¹. Durante i trasferimenti nei bus, infatti, essi non avrebbero ricevuto acqua e cibo sufficienti, considerando che le vicende si svolgevano nel periodo estivo. Tali condizioni, unite alla durata dell'arresto e al fatto che ai ricorrenti non fosse in nessun momento stata comunicata la loro destinazione e il motivo del trattenimento, costituiscono, per la Corte, dei trattamenti che superano la soglia di gravità dell'art. 3 CEDU, configurandone una violazione¹².

⁸ *Ivi*, § 83; cfr. *ex plurimis* Corte EDU, sentenza del 22 febbraio 2007, *Weiser c. Austria*, ric. n. 2293/03, § 40.

⁹ Corte EDU, sentenza del 7 luglio 2022, *Safi et al c. Grecia*, ric. n. 5418/15, § 191.

¹⁰ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 15 dicembre 2016, *Kblaiifa e altri c. Italia*, ric. n. 16483/12, § 160.

¹¹ *A.E. e T.B.*, cit., § 86.

¹² In linea con quanto affermato in Corte EDU, sentenza del 12 ottobre 2006, *Mubilanzila*

Il secondo tema di rilievo è quello dell'implementazione del respingimento di T.B. In tale contesto, la Corte ritiene che le autorità e il governo italiani non abbiano dato prova sufficiente dell'assenza di tali trattamenti perpetrati sul ricorrente, nonostante quest'ultimo fosse stato in grado di dimostrare *prima facie* di averli subiti. Nello specifico, il ricorrente dichiarava di essere stato malmenato al viso e allo stomaco, con conseguenti lesioni. Egli, inoltre, aveva presentato denuncia alle autorità del trattamento subito, senza che ad essa fosse tuttavia dato seguito. Il tema, sensibile ma poco affrontato, delle modalità di esecuzione dei rimpatri forzati è stato l'oggetto del Rapporto tematico 2021/2022 del Garante nazionale, che ha osservato come il possibile ricorso all'impiego della forza e/o di strumenti contenitivi sia assai diffuso ma non disciplinato da norme primarie, come invece vorrebbe qualunque forma di limitazione della libertà personale. In tale contesto, il garante osservava che «L'assenza di garanzie analoghe nel settore dei rimpatri forzati rischia di ledere il diritto di protezione fondamentale della persona privata della libertà nei confronti dell'agire coercitivo da parte dei poteri statali e apre a rischi di discrezionalità»¹³. Le vicende della sentenza in commento e la sostanziale impunità riservata alle autorità, si pongono in linea con quanto osservato e denunciato dal Garante.

4. *La violazione dell'art. 5 CEDU, ovvero, i mille volti della privazione della libertà personale dei migranti irregolari*

Venendo alla violazione dell'art. 5 CEDU, le vicende in commento ci paiono particolarmente eloquenti poiché ribadiscono una situazione ormai tristemente conosciuta che coinvolge le frontiere esterne italiane e gli hotspot. Da un lato, gli eventi reiterano l'assenza di una base legale per il trattenimento presso gli hotspot, questione affrontata ormai in numerose sentenze che hanno coinvolto l'Italia sin dal 2017 e che mostrano una sostanziale serialità delle violazioni dell'art. 5 CEDU¹⁴. La situazione specifica delle vicende, poi, mo-

Mayeka e Kainiki Mitunga c. Belgio, ric. n. 13178/03, § 58, nonché Corte EDU, sentenza del 21 giugno 2022, *Akkad c. Turchia*, ric. n. 1557/19, § 111-115.

¹³ Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Rapporto sull'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri (1° luglio 2021-15 settembre 2022)*, 9 gennaio 2023, p. 32

¹⁴ Si veda, M. PORCHIA, *Condizioni di detenzione e respingimenti collettivi: l'hotspot di Lampedusa al vaglio della Corte EDU*, in *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, aprile 2023; *ex plurimis* C. DRIGO, *Da Lampedusa a Strasburgo. Il trattenimento dei migranti all'interno dell'hotspot nuovamente al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *DPCE online*, n.

stra il deficit normativo che riguarda una particolare categoria di migranti che è rimasta esclusa dai, seppur problematici, interventi normativi che hanno in seguito tentato di dare una base legale al trattenimento presso gli hotspot (ad esempio, l'intervento più recente introdotto dall'art. 7 *bis*. L. 20/2023 riguardo al trattenimento durante la procedura di frontiera, che, tuttavia, si applica ai soli richiedenti protezione internazionale): quella dei migranti irregolari che non presentino domanda di protezione internazionale, nella fase della loro identificazione. Per questi ultimi, infatti, ai sensi dell'art. 14, TUI, il trattenimento a fini identificativi può essere disposto esclusivamente presso un CPR, non in un hotspot, e ove sussista un rischio di fuga, che può configurarsi nel caso di un reiterato rifiuto di sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici¹⁵.

Permane, dunque, la strutturale ambiguità della disciplina degli hotspot, una “chimera”¹⁶ le cui anomalie non potranno che aggravarsi considerando le future modifiche alla disciplina della migrazione e l'asilo nella UE tutt'ora in discussione¹⁷. Nel caso di specie, poi, l'arbitrarietà della privazione della libertà personale dei ricorrenti si estende anche oltre le strutture hotspot. Per la Corte, infatti, anche l'arresto ricorrenti, il loro trasferimento presso la stazione di polizia di Ventimiglia, prima, e presso l'hotspot di Taranto, poi, integrano una forma di privazione della libertà personale del tutto arbitraria, in quanto avvenuta in assenza di una base legale e nella totale inconsapevolezza dei ricorrenti circa il motivo del loro arresto e del loro trasferimento¹⁸.

In buona sostanza, considerando le precedenti pronunce sul caso Lampedusa (*supra*), è possibile affermare che la sentenza nel caso A.E. si inserisca nel solco di un rinnovato orientamento garantista della Corte¹⁹ riguardo alle vicende dei migranti che giungono alle frontiere italiane ed europee. Tale

2/2023.; R. PALLADINO, *Dal caso Kblaifia agli Hotspot: alcune riflessioni sulla compatibilità della detenzione dei migranti rispetto alla CEDU*, in *Iura and Legal Systems*, n. 2/2016.

¹⁵ Cfr. A. DEL GUERCIO, *C'è ancora un giudice a Strasburgo. Trattenimento arbitrario e violazione dei diritti umani nell'hotspot di Lampedusa*, in *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, novembre 2023.; M. VEGLIO, *La bestia tentacolare. Forme, tempi e luoghi del trattenimento degli stranieri in Italia*, in *Questione giustizia*, n. 3/2023.; C. LEONE, *La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d.lgs 286/98: un'occasione mancata*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2017.

¹⁶ M. BENVENUTI, *Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2018.

¹⁷ F.L. GATTA, *La periferia del diritto. Hotspot, zone di transito e centri di trattenimento in frontiera: diritti negati alle porte d'Europa*, in *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, ottobre 2023.

¹⁸ A.E. e T.B., cit., § 104.

¹⁹ Cfr. A. DEL GUERCIO, cit.

orientamento, nella decisione in commento, coinvolge profili che trascendono il fenomeno degli hotspot e che mostrano come la soggezione ai pubblici poteri possa assumere le forme più varie.

Finito di stampare nel mese di settembre 2024
Presso la *Grafica Elettronica* (Na)